



## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 105547

del: 09/02/2026

Oggetto:	prot.14644_Trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit� nel pollame domestico. Comune di Illasi_039VR007
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	prot.14644 Trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit� nel pollame domestico. Comune di Illasi 039VR007.pdf

Prot. **14644**/SVSA

Vicenza, 09.02.2026

Dipartimento di Prevenzione  
**Servizio Sanità Animale**  
Sede di Vicenza – Via Camisano n° 69 – 36100 Vicenza (VI)  
Direttore f.f: Dott. Angelo Sandri

Oggetto: Trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di  
zona di sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad  
Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Illasi  
(VR) cod. 039VR007

Spett.le

Unità Organizzativa  
Sanità Animale e Farmaci Veterinari  
Regione Veneto  
pec: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Rappresentanti di Filiera Avicola  
UNAITALIA: [unaitalia@legalmail.com](mailto:unaitalia@legalmail.com)  
ASSOAVI: [assoaviuovascarl@pec.it](mailto:assoaviuovascarl@pec.it)  
AVA: [associazionevenetaavicultori@pec.it](mailto:associazionevenetaavicultori@pec.it)  
COLDIRETTI VI [veneto@pec.coldiretti.it](mailto:veneto@pec.coldiretti.it)  
CIA VI: [vicenza@ciavicenza.it](mailto:vicenza@ciavicenza.it)  
CONFAGRICOLTURA VI: [info@confagricolturavicenza.it](mailto:info@confagricolturavicenza.it)

e p.c.

Al Ministero della Salute  
DGSAFV – Ufficio III  
pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Al l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - SCS4  
Centro di Riferenza Nazionale per I.A. e Malattia di Newcastle  
pec: [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it)

Al Servizi Veterinari delle Az. Aulss della Regione Veneto  
LORO PEC

Al Comuni della Aulss 8 Berica interessati  
LORO PEC

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Aulss 8 Berica

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della  
provincia di Vicenza zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti.

Il Direttore f.f. SVSA \*  
Dott. Angelo Sandri

SANDRI  
ANGELO  
09.02.2026  
13:52:52  
GMT+02:00

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

**OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Illasi (VR).**

Il Direttore f.f. del Servizio Sanità Animale

VISTA la comunicazione prot. 14353 del 09/02/2026 dell'ULSS 9 "Scaligera" di adozione del dispositivo dirigenziale di istituzione di una zona di protezione (ZP) e una zona di sorveglianza (ZS) a seguito di focolaio di Influenza Aviana ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico presso uno stabilimento sito nel Comune di Illasi (VR);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 il quale stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. In particolare, il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all'articolo 9 dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 che definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all'allegato di tale Regolamento;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D. Lgs 5 agosto 2022, n. 134 relativo alle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il DECRETO del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 recante modalità applicative delle misure di Biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO il potenziale zoonotico dei virus influenzali aviari, in ragione del quale, in caso di rilievo di positività per tali virus negli animali, è necessario adottare ogni misura utile ad evitarne la diffusione e a prevenire il contagio di altri animali e dell'uomo;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n°27 nel settore della "salute animale" con disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS 8 Berica prot. 118232 del 17.11.2022;

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

#### DISPONE

#### L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento cod.az. 039VR007 sede di focolaio nel Comune di Illasi (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in mappa ed elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 Reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfo n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.S.S. 508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;

4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto D;

5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;

6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;

7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:

a) senza soste o operazioni di scarico

b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria

c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;

8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:

a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale

b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

**C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)**

*Gli operatori assicurano che:*

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;

2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;

3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;

4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

**D- DEROGHE**

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

[sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it), mettendo in copia: [crnia.parerederoghe@izsvenezie.it](mailto:crnia.parerederoghe@izsvenezie.it).

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

- ⇒ Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta;
- ⇒ I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento;
- ⇒ Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria;
- ⇒ I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- ⇒ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il Direttore f.f. SVSA \*  
Dott. Angelo Sandri

SANDRI  
ANGELO  
09.02.2026  
13:52:52  
GMT+02:00

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Sandri

Referente procedura: *amm.va Valentina Rensa*


Tel. 0444-202121 Fax. 0444-931157

Email: [ssa@aulss8.veneto.it](mailto:ssa@aulss8.veneto.it); pec: [protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it)

Servizio Certificato ISO 9001:2015



**Mapa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 039VR007**



**ALLEGATO A**

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
029VI930	CHIAMPO
029VI930	CHIAMPO
029VI931	CHIAMPO
029VI025	CHIAMPO
029VI025	CHIAMPO
029VI810	CHIAMPO
029VI007	CHIAMPO
029VI106	CHIAMPO
029VI148	CHIAMPO
008VI202	ARZIGNANO
008VI202	ARZIGNANO
029VI902	CHIAMPO